



# Comune di Crema

## Settore Polizia Locale

### Ordinanza n. 2017/00220 del 04/09/2017

**Oggetto:** Ordinanza contingibile e urgente - Divieto di vendita di bevande alcoliche in contenitori di vetro e lattine metalliche, dalle ore 18:00 del giorno 9 settembre 2017 alle ore 02:00 del giorno 10 settembre 2017 in occasione del concerto denominato Shire Music Festival - Parco Bonaldi e pertinenze.

### IL SINDACO

#### PREMESSO:

- Che il Ministero dell'Interno, con circolare n. 555/OP/001991/2017/1 a firma del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, ha posto in evidenza *“la necessità di qualificare – nell’ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni – gli aspetti di safety, quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità delle persone e quelli di security, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell’individuazione delle migliori strategie operative”*;

- Che, nella predetta circolare n. 555/OP/001991/2017/1, tra le misure attinenti alla safety, proprie della organizzazione delle manifestazioni pubbliche, viene indicata *“la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità”*;

#### CONSTATATO:

- come all’eccezionalità di eventi che richiamano un numero importante di persone, consegue solitamente l’assunzione di bevande, siano esse alcoliche o analcoliche, fornite direttamente dagli organizzatori delle manifestazioni, o poste in vendita da ambulanti o ancora acquistabili presso gli esercizi di vicinato ovvero i pubblici esercizi e tali da rappresentare i richiamati rischi;

- come le predette attività effettuino, per lo più nelle ore serali e notturne, la vendita per asporto di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine le quali vengono poi consumate ed abbandonate a terra dagli acquirenti nell’ambito del ritrovo o adiacenti i marciapiedi, le vie, le piazze, con grave rischio e pregiudizio per la pubblica incolumità in special modo in caso di improvvisi e repentini esodi delle persone;

#### PRESO ATTO:

della necessità di porre in essere, senza indugio, iniziative e provvedimenti volti ad impedire l’utilizzo dei contenitori delle bevande all’interno e nelle adiacenze delle manifestazioni e dei ritrovi ;

□□che al momento l’ordinanza contingibile e urgente sia l’unico strumento idoneo al contrasto di tale specifico fenomeno nelle forme in cui si manifesta nei luoghi del territorio comunale sotto indicati, nelle more della procedura di approvazione della modifica del Regolamento di Polizia Urbana da parte del Consiglio Comunale che disciplinerà in maniera costante tempi e modalità di vendita e somministrazione di tutte le bevande in contenitori di vetro e latta;

CONSIDERATO che, pur nella previsione di non eccedere alla libertà di iniziativa commerciale, prevale la necessità di preservare la pubblica incolumità e il più generale interesse pubblico in presenza di potenziali rischi derivanti dalla vendita incontrollata di bevande

alcoliche e la dispersione dei relativi contenitori in vetro o di latta nell'ambito dell'intrattenimento denominato: SHIRE MUSIC FESTIVAL presso il parco Bonaldi;  
 RICHIAMATA la propria ordinanza n. 2014/00225 del 11.11.2014 avente per oggetto: "*Divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto e abbandono di bottiglie e contenitori di bevande in ambito pubblico*", con la quale è fatto esplicito divieto di abbandono di contenitori di bevande, su suolo pubblico;

VISTI:

- L'art. 54 della legge n. 120 del 29/7/2010 "I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal Questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza;
- Gli articoli 4, comma 1, lettera d), e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, in cui si recita che: "*I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato, di cui a devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal Questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.*"
- l'art. 50, comma 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 8 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modifiche con la Legge 18 aprile 2017, n. 48 "*Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, (...) può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.*"
- L'art. 12, comma 1 del Decreto Legge 14/2017 convertito con modifiche con la Legge 18 aprile 2017, n. 48: "*1. Nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate, nella stessa materia, ai sensi dell'art. 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente decreto, può essere disposta dal Questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'art. 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.*"
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 "*Modifiche al sistema penale*" e s.m.i.;
- L'ordinanza Sindacale n. del

ORDINA

per i motivi indicati in premessa, a decorrere dal giorno 9 settembre 2017 dalle ore 18:00 alle ore 02:00 del girono 10 settembre 2017, nel Comune di Crema, all'interno del Parco Bonaldi ed adiacenze :

1. il divieto di vendita in contenitori di vetro o lattine, anche per asporto, di alcolici, superalcolici e altre bevande ;
2. la somministrazione di alcolici, superalcolici e altre bevande, in contenitori di vetro o lattine, è consentita unicamente se il consumo nei sopra citati contenitori avvenga all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate all'occupazione di suolo pubblico, ad eccezione delle attività prospicienti il parco Bonaldi per le quali è disposto il divieto di vendita di cui al punto 1.

3. L'inosservanza dei precetti di cui ai punti precedenti è punita, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata tra € 25,00 e € 500,00, con pagamento in misura ridotta fissata in € 100,00, salve spese di notifica e altri oneri di legge e di procedimento.

DISPONE ALTRESI' CHE:

- la verifica dell'ottemperanza sia effettuata dalle Forze di Polizia che procederanno, in caso di inosservanza, assumendo anche gli ulteriori provvedimenti previsti dall'ordinamento vigente in particolare per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 12 del Decreto Legge n. 14/2017 convertito con modifiche con la Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- la presente ordinanza sia affissa all'Albo pretorio informatico per tutta la durata di validità della medesima.
- la presente ordinanza sia comunicata al Prefetto di Cremona.

RENDE NOTO CHE

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n. 241.

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:

Si comunica che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 giorni al

Tribunale Amministrativo Regionale competente; ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune

04/09/2017

IL SINDACO  
dott.ssa Bonaldi Stefania



